

**Comitato Esecutivo del 19 gennaio 2021**

**Punto 3 all' ODG**

**Acquisto della qualità di associati (art. 3 statuto sociale): criteri di ammissione**

**ALLEGATO 3.1**

**Qualifica di Associati Assifact - Requisiti Oggettivi**

## QUALIFICA DI ASSOCIATI ASSIFACT

### REQUISITI OGGETTIVI

L'art. 3 dello Statuto associativo definisce in maniera puntuale i requisiti oggettivi per l'acquisto della qualità di Associato Ordinario.

L'assenza di uno o più dei requisiti previsti per gli Associati Ordinari definisce la qualifica di Associato Corrispondente.

Il medesimo articolo si chiude con le caratteristiche qualitative di ammissibilità all'Associazione per gli Associati Sostenitori.

Anche il Codice Antitrust disciplina espressamente le "regole relative all'ammissione" all'Associazione evidenziando l'importanza di adottare criteri oggettivi che possano garantire che *"le procedure di accesso all'Associazione non sono discriminatorie e non attribuiscono alcun vantaggio competitivo alle Associate"*.

Alla luce di alcune recenti prospettive di adesione all'Associazione da parte di figure nuove, appare necessario fare un approfondimento sul tema per definire i criteri oggettivi di ammissibilità e la qualifica da attribuire. In particolare, si ritiene opportuno valutare i profili di Mediatori Creditizi, fintech (non vigilate) e piattaforme digitali di gestione crediti.

Il mediatore ha forma di S.p.A. o comunque personalità giuridica (di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa). Svolge la funzione di mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, le banche e gli intermediari finanziari, fra cui le società di factoring, con la potenziale clientela *"senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza"* (art 128 sexies TUB).

Proprio in relazione a questa indipendenza dall'intermediario finanziario, si ritiene che questa definizione non possa essere ricondotta all'esercizio "indiretto" dell'attività di factoring, come invece è stato interpretato per lo svolgimento in outsourcing di un processo core dell'attività di factoring.

Si ritiene inoltre che il citato richiamo all'indipendenza, che è requisito giuridico per i mediatori e requisito reputazionale per le banche e gli intermediari, porti ad escludere la possibilità di annoverare i mediatori nel perimetro degli Associati.

<b>Da deliberare</b>
<i>Pur essendo soggetti potenzialmente coinvolti nel mercato del factoring, potrebbero sussistere profili di incompatibilità con le finalità dell'Associazione; si valuta pertanto che non ricorrono i presupposti oggettivi per poter accogliere la domanda di adesione di mediatori creditizi con la qualifica di Associati Sostenitori.</i>

Per le fintech e le piattaforme digitali di gestione crediti (non vigilate) che svolgono in outsourcing processi core del factoring possono valere le stesse considerazioni già svolte per i "Soggetti che esercitano in outsourcing processi core del factoring" attualmente classificati fra gli Associati Corrispondenti.

<b>Da deliberare</b>
<i>In quanto soggetti interessati al mercato del factoring e che perseguono in linea generale finalità compatibili con quelle dell'Associazione, si valuta che ricorrano i presupposti oggettivi per poter accogliere la domanda di adesione di fintech (non vigilate) e piattaforme digitali di gestione crediti con la qualifica di Associati corrispondenti.</i>

## TAVOLA RIASSUNTIVA

TIPOLOGIA ASSOCIATI	REQUISITI PREVISTI DALLO STATUTO	SOGGETTI AMMISSIBILI
ORDINARI	<p>soggetti che esercitino <u>direttamente</u> in misura significativa ed in via continuativa l'attività di factoring</p> <p>e inoltre:</p> <p>b. abbiano forma di S.p.A. o comunque personalità giuridica;</p> <p>c. siano iscritti nel Registro delle Imprese competente da almeno due anni;</p> <p>d. abbiano un capitale interamente versato di almeno 5.000.000 Euro;</p>	Società di factoring (banche, intermediari finanziari, società captive)
CORRISPONDENTI	<p>soggetti che esercitano <u>direttamente o indirettamente</u> le attività di factoring</p> <p>e che siano privi di uno o più dei requisiti degli associati ordinari.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società di factoring di minori dimensioni e appena costituite</li> <li>• Soggetti che esercitano in outsourcing processi core del factoring</li> <li>• Fintech e piattaforme digitali di gestione crediti (non vigilate)</li> </ul>
SOSTENITORI	soggetti che non esercitano direttamente o indirettamente le attività di factoring ma perseguono in maniera prevalente finalità compatibili con quelle dell'Associazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi legali</li> <li>• Studi di consulenza</li> <li>• Provider informatici</li> </ul> <p>In generale,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Outsourcer e fornitori di servizi degli Associati Ordinari e Corrispondenti</li> </ul>